BREVI CONSIDERAZIONI SULLE "RICADUTE OPERATIVE" DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 69 (CODICE ROSSO)

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice Rosso) rappresenta, nell'intendimento del legislatore, un "avamposto di tutela" volto a "stimolare" le indagini a fronte di episodi che abbiano ad oggetto episodi di violenza domestica e di genere. Giusta il versante processuale, infatti (ché è questo il settore di indagine di riferimento di queste brevi notule), la disciplina incide, per una serie di reati nominatim indicati, sull'art. 347 c.p.p. assumendo che la polizia giudiziaria trasmetta "immediatamente", finanche in forma orale, la notizia di reato al pubblico ministero nonché sull'art. 370 c.p.p. stante cui la polizia giudiziaria procede "senza ritardo" al compimento degli atti delegati al pubblico mimistero trasmettendo a quest'ultimo, sempre "senza ritardo" la documentazione, o annotata o verbalizzata secondo le coordinate ex art. 357 c.p.p., dell'attività espletata oltre, se non soprattutto, sull'art. 362 c.p.p. venendone che, per una serie di illeciti penali non del tutto coincidenti con quelli elencati ai precedenti articoli, il pubblico ministero raccoglie informazioni dalla persona offesa o dagli ulteriori segnalanti il factum sceleris "entro tre giorni" dall'iscrizione dela notizia di reato nell'apposito registro salve le colà indicate eccezioni. Quanto precede onde "velocizzare" le indagini così rispondendo alle "sollecitazioni" provenienti dalla Corte europea dei diritti umani (l'allusione richiama la nota sentenza Talpis contro Italia del 2017) la quale aveva provveduto a condannare lo Stato italiano a fronte di clamorosi ritardi ed inerzie che, nella vicenda evocata fra parentesi tonde, avevano "precipitato" l'epilogo tragico di cui a sua risultanza.

Ciò appurato preme nondimeno verificare se, alla luce delle "nuove" fattispecie criminose introdotte nel 2019, l'accertamento giudiziale si sia condotto con "prontezza" e con la dovuta "energia". A tale riguardo un Osservatorio privilegiato è costituito dalla Relazione annuale del Ministero della Giustizia sullo "stato dell'arte", relazione mandata ad effetto sul finire del precedente anno solare e che "fotografa" la situazione nel periodo compreso fra il 1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2020.

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387-bis c.p.)

Sono state aperte 2735 indagini;

vi sono state 527 richieste di rinvio a giudizio;

350 le richieste di archiviazione:

sono state pronunciate 74 sentenze (di cui 30 condanne con rito abbreviato, 21 patteggiamenti, 18 condanne in Tribunale, 2 decreti penali di condanna, 2 assoluzioni, un proscioglimento);

20 processi conclusi in Tribunale;

104 processi ancòra in corso.

- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cosiddetto regenge porn) (Art. 612-ter c.p.)

Sono stati avviati 1083 procedimenti penali;

sono state formulate 121 richieste di rinvio a giudizio;

226 le richieste di archiviazione:

8 le sentenze emesse (di cui 2 condanne con rito abbreviato, 3 patteggiamenti, una condanna in Tribunale e 2 proscioglimenti);

3 processi conclusi in Tribunale;

13 processi ancòra in corso.

- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesione permanente al viso (cosiddetta lesione identitaria) (Art. 583-quinquies c.p.)

82 le inchieste aperte

35 le richieste di rinvio a giudizio;

8 le richieste di archiviazione;

5 le sentenze emesse (di cui 2 condanne con rito abbreviato, una condanna in Tribunale e 2 assoluzioni);

2 processi in Tribunale; un processo ancòra in corso.

- Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.)

32 le iscrizioni di nuovi casi;

3 richieste di rinvio a giudizio;

7 richieste di archiviazione;

2 i processi in corso in Tribunale.

In attesa del rapporto ad oggetto l'anno 2021, e lasciando alla cortesia del gentile lettore, ogni "appunto" sui dati *de quibus*, è doveroso sottolineare quanto segue:

- 1) il numero ampiamente significativo di indagini con riguardo quanto disciplinato *ex* art. 387-*bis* c.p. origina, con buona probabilità, del fatto che trattasi di reato, per così dire, "procedurale", di facile accertamento tanto più in un frangente caratterizzato da "marcata" limitazione ai (e dei) movimenti individuali come quello del cosiddetto "*lockdown* duro" di cui all'emergenza pandemica da COVID-19;
- 2) la fattispecie di cui all'art. 558-bis c.p. esula dallo "spettro" applicativo degli articoli del codice di rito penale summenzionati;
- 3) above all, l'esiguo riscontro di processi conclusisi, o ancòra in corso, dinnanzi al giudice ordinario testimonia di un "nervo scoperto" del novum normativo ovvero del fatto che, a fronte di una "corsia" preferenziale di svolgimento delle indagini per le evenienze da "Codice Rosso", non corrisponde un "circùito virtuoso" di immediata trattazione dei medesimi in sede di accertamento di responsabilità (nessuna "prioritarizzazione", altrimenti detto).

Ad epilogo di queste brevi riflessioni può mostrarsi "fecondo" condividere quanto chi scrive é venuto ad apprendere in un "dialogo informale" con un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti. Premesso che, indicativamente, i reati da "Codice Rosso" sono affidati al Gruppo specializzato 'Reati contro le "fasce deboli" od equivalenti semantici in tutto il territorio nazionale (e ciò avviene finanche in quel contesto geografico) l'ufficio requirente di specie osserva scrupolosamente le indicazioni di cui al codice di rito penale (ad esempio, la notitia criminis viene trasmessa con immediatezza al pubblico ministero, il più delle volte avvalendosi del mezzo telefonico, laddove la persona offesa viene sentita entro il fissato termine di tre giorni sia direttamente dall'organo dell'accusa sia, su delega, dalla polizia giudiziaria – in questa ultima circostanza viene nondimeno predisposto un format operativo a cui l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve rigorosamente attenersi durante lo svolgimento dell'"audizione"). Con molta onestà intellettuale è stato fatto nondimeno presente come l'acclarata "velocizzazione" delle indagini vada parzialmente a discapito della "celerità" delle medesime avendo riguardo ad ulteriori delicta nonché come essa possa "impattare" sulla verifica dei presupposti richiesti per l'applicazione di eventuali misure cautelari personali. Rimarchevole, ad ogni buon conto, che quanto segnalato sia stato "mandato ad effetto" altresì nei momenti più "bui" di cui all'emergenza pandemica tanto più considerando che la "convulsa" normativa "COVID" non prevede nessuna disciplina di "raccordo" fra "gestione" dei processi in quella fase (a regola si "elegge" la sospensione dei medesime a fronte di tassative eccezioni) e "corsia preferenziale" da "Codice Rosso" le fattispecie ivi enumerate non rientrando fra le deroghe testé menzionate.

Muovendo ad un profilo più squisitamente applicativo, infine, degno di nota che si proceda autonomamente in quei contesti in cui, per ragioni facilmente intuibili, la parte lesa abbia rimesso la già presentata denuncia/querela; che l'"audizione" possa avvenire in luogo protetto onde evitare fenomeni di cosiddetta 'vittimizzazione secondaria', quantomeno in situazioni di maggiore delicatezza (putacaso quelle che "interessino", o come soggetti passivi del reato o come astanti al fatto, minori di età nel qual caso è contemplato che, all'"ascolto", partecipi fattivamente uno psicologo donna), deputandone all'uopo personale "formato" di elevata specializzazione; che sul territorio dell'Astigiano siano per vero ubicate strutture che assicurano protezione alle vittime di reati di violenza domestica e di genere (in altri termini, v'è "copertura" di case rifugio).

In una prospettiva *de jure condendo* viene inoltre stigmatizzata la prospettiva "miope" dell'intervento il cui *focus*, ad obiettivo esclusivo la fase delle indagini, non tiene in debito conto il successivo momento della verifica giudiziale (potrebbero "soccorrere", al riguardo, ben impostati criteri di priorità onde "velocizzare" finanche il dibattimento) nonché la non esaustività del "catalogo" di cui al "Codice Rosso" (reati a diffuso "allarme sociale", infatti, non vengono ricondotti alle elencazioni normative più volte menzionate) al cui "vuoto di tutela" si supplisce, laddove possibile, con la ri-qualificazione giuridica del fatto.

Prof.Mario Deganello Professore aggregato di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Torino